



Città di Lucca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E DELLE SUE COMPONENTI IMU, TARI ^{*)} E TASI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014,

pubblicata all'albo pretorio on line dal 16.5.2014

e dal 20.5.2014 anche sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it).

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 28 del 27.4.2015, n° 14 del 19.4.2016 e

n° 7 del 6.2.2018

**) La disciplina della TARI, contenuta nella parte III, articoli da 32 a 62, è stata abrogata a decorrere dall'1.1.2016 a seguito della introduzione, al posto della TARI, della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147: si veda l'art. 42 del relativo regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 15.12.2015.*

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale	4
Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’imposta unica comunale	4
Art. 3 – Soggetto attivo	4
Art. 4 – Dichiarazioni	4
Art. 5 – Modalità di versamento e scadenze.....	4
Art. 6 – Riscossione	4
Art. 7 – Importi minimi.....	5
TITOLO II – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO	5
Art. 8 – Interpello del contribuente.....	5
Art. 9 – Ravvedimento.....	5
TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI	5
Art. 10 – Funzionario responsabile	6
Art. 11 – Poteri di accertamento	6
Art. 12 – Sanzioni e interessi.....	6
Art. 13 – Spese di notificazione.....	6
Art. 14 – Accertamento con adesione.....	7
Art. 15 – Autotutela.....	7
Art. 16 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	7
Art. 17 – Rimborsi e compensazione	7
Art. 17 bis – Compensazione effettuata direttamente dal contribuente.....	8
Art. 18 – Riscossione coattiva	8
Art. 19 – Contenzioso tributario.....	9
)1Art. 20 – Entrata in vigore.....	9
Art. 21 – Clausola di adeguamento.....	9
PARTE II - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).....	10
TITOLO I – DISCIPLINA.....	10
Art. 22 – Oggetto.....	10
Art. 23 – Aliquote e detrazioni.....	10
Art. 24 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati.....	10
Art. 25 – Fabbricati inagibili o inabitabili.....	11
Art. 25 bis – Aree fabbricabili.....	12

TITOLO II – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO E RAVVEDIMENTO.....	13
Art. 26 – Dichiarazione.....	13
Art. 27 – Ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione	13
Art. 28 – Modalità e scadenze di versamento.....	13
TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI.....	13
Art. 29 – Interpello del contribuente e ravvedimento.....	13
Art. 30 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi.....	13
Art. 31 – Incentivi per l'attività di controllo.....	13
PARTE III - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	14
PARTE IV - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI).....	15
TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	15
Art. 63 - Oggetto.....	15
Art. 64 – Aliquote e servizi indivisibili.....	15
TITOLO II – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	15
Art. 65 – Presupposto impositivo.....	15
Art. 66 – Soggetti passivi.....	15
Art. 67 – Decorrenza e periodi di applicazione del tributo.....	16
Art. 68 – Immobili soggetti al tributo	16
Art. 69 – Immobili esenti dal tributo	16
Art. 70 – Base imponibile.....	17
TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	17
Art. 71 – Detrazione per abitazione principale.....	17
Art. 72 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	17
TITOLO IV – DICHIARAZIONE E PAGAMENTO.....	18
Art. 73 – Dichiarazioni	18
Art. 74 – Pagamento.....	18
TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI.....	18
Art. 75 – Interpello del contribuente e ravvedimento.....	18
Art. 76 – Controlli, accertamenti e sanzioni.....	18

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stabilita la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti costituite dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote dell'IMU, in conformità alle previsioni legislative vigenti;
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - c) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, con la possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 – Dichiarazioni

1. La dichiarazione relativa ai tributi che compongono la IUC è presentata secondo le disposizioni legislative vigenti e le norme del presente regolamento.

Art. 5 – Modalità di versamento e scadenze

1. Il versamento dei tributi che compongono la IUC è effettuato secondo le disposizioni legislative vigenti e le norme del presente regolamento, eventualmente previste per ogni componente, anche per quanto riguarda il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento.

Art. 6 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per l'accertamento e la riscossione della TARI, affidata a Sistema Ambiente s.p.a., quale soggetto al quale è stata affidata nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 7 – Importi minimi

1. Ai fini della individuazione degli importi minimi di pagamento, rimborso, accertamento, riscossione coattiva, si applicano alla IUC i criteri stabiliti dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo di cui al comma precedente, fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, si individua in riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.

TITOLO II – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 8 – Interpello del contribuente

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'interpello del contribuente, così come disciplinato dal dall'art. 8-bis del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Ravvedimento¹

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c). Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
2. Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.
4. Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.
5. Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dal comma 7 del successivo art. 12.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

¹ L'art. 9 è stato così riscritto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016.

Art. 10 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo di cui si tratta.
2. Il funzionario responsabile può essere individuato distintamente e diversamente per ogni tributo che compone la IUC.

Art. 11 – Poteri di accertamento

1. L'attività di accertamento è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Può anche disporre, relativamente a TARI e TASI, l'accesso ai locali ed aree assoggettabili ad imposizione, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 12 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati.
7. Nei casi di ravvedimento di cui al precedente art. 9, comma 5, relativo ai casi di omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, si applica la sanzione in misura fissa di euro 50, solo per il primo anno della irregolarità sanata².

Art. 13 – Spese di notificazione

1. Si applicano ai tributi che compongono la IUC le disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notificazione di cui all'art. 6 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

² Art. 12: il comma 7 è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016.

Art. 14 – Accertamento con adesione

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 – Autotutela

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal dirigente competente.
6. La presentazione della richiesta di rateizzazione comporta la inapplicabilità della riduzione delle sanzioni prevista dal comma 5 del precedente art. 12.
7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 17 – Rimborsi e compensazione

1. Ai fini della previsione dell'art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006 n° 296, secondo cui il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si intende come tale quello in cui è intervenuta una decisione definitiva a seguito di procedimento contenzioso.

2. Il termine di cinque anni per la presentazione della domanda di rimborso, decorrente dal giorno del versamento ai sensi della norma citata nel comma precedente, si calcola in riferimento alla data del saldo ovvero dell'unico versamento eseguito.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al minimo previsto dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo dello stesso tributo che genera il rimborso. La compensazione è subordinata alla emissione del provvedimento di accoglimento del rimborso. Non è ammessa la compensazione tra le diverse componenti della IUC né con altri tributi comunali.

Art. 17 bis – Compensazione effettuata direttamente dal contribuente³

1. Il soggetto debitore di una componente dell'imposta unica comunale può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima componente relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
2. Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il soggetto interessato deve presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
 - b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
 - d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso: in questo caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. E' ammesso l'utilizzo del credito anche per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento: in tal caso la dichiarazione di cui al comma 2 va presentata entro la scadenza del termine di pagamento indicata nel provvedimento.
5. In deroga al comma 1, possono essere utilizzate eccedenze relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche se per esse è già stata presentata la richiesta di rimborso, per compensare importi dovuti a titolo di imposta municipale propria (IMU) o di tributo per i servizi indivisibili (TASI). E' inoltre ammessa la compensazione tra IMU e TASI.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.
7. Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.

³ L'art. 17 bis è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 27.4.2015.

Art. 19 – Contenzioso tributario

1. Si applicano ai tributi che compongono la IUC le disposizioni in materia di costituzione e rappresentanza nei giudizi avanti le Commissioni tributarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in tutte le sue componenti, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 21 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PARTE II - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

TITOLO I – DISCIPLINA

Art. 22 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23 ed all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e relative successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 – Aliquote e detrazioni

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e detrazioni della imposta municipale propria.
2. Le aliquote e la detrazione stabilite negli articoli precedenti restano in vigore fino ad una loro diversa determinazione, in mancanza della quale si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 24 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. ~~Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che l'interessato attesti il possesso all'estero di non più di una unità immobiliare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁴.~~
3. Il trattamento di abitazione principale di cui al primo comma si applica anche alle eventuali pertinenze, individuate secondo i criteri ordinari stabiliti per l'imposta municipale propria⁵.
4. Gli interessati sono tenuti a comunicare al comune, a pena di decadenza dal relativo beneficio, mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, la spettanza del trattamento di abitazione principale, individuando l'unità immobiliare interessata e le eventuali pertinenze e documentando, anche

⁴ Art. 24: il titolo dell'articolo è stato modificato ed il comma 2 è stato soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016. La previsione non era comunque più valida a decorrere dal 2015, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legge 28.3.2014 n° 47, convertito con modificazioni dalla legge 23.5.2014 n° 80, il quale ha soppresso la facoltà dei comuni di assimilare all'abitazione principale quella dei residenti all'estero e nello stesso tempo ha assimilato direttamente all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

⁵ Art. 24: il comma 3 è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016.

con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non saranno quindi considerate valide dichiarazioni generiche e non documentate.

Art. 25 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, quindi con perizia dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta del proprietario e con spese a suo carico, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n° 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il contribuente è tenuto a presentare al comune la dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, individuando l'unità immobiliare interessata, le eventuali pertinenze ed allegando la documentazione prevista.
6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici all'uopo incaricati, senza oneri per lo stesso contribuente.
7. Per la individuazione dei presupposti di applicazione delle norme suddette, si deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - Non sussiste il diritto alla agevolazione suddetta in presenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo di effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, durante la cui durata l'imposta è dovuta sull'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504.
 - Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo successivo alla effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, anche se di fatto il fabbricato non è utilizzato.

- L'agevolazione in questione può essere quindi essere riconosciuta per i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo antecedente alla effettuazione di tali interventi, ovviamente a condizione che i fabbricati non siano di fatto utilizzati.

Art. 25 bis – Aree fabbricabili⁶

1. Il comune indica periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del proprio potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
2. La indicazione dei valori di cui al comma precedente è fatta con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nel caso sussistano i presupposti per procedere all'accertamento, esulando dalla previsione del comma 1, il valore dell'area è determinato secondo i criteri dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, facendo quindi riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Nei casi del comma 3 i valori stabiliti ai sensi del comma 1 non costituiscono quindi impedimento all'accertamento di valori superiori o inferiori, come determinabile caso per caso.

⁶ L'art. 25 bis è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 6.2.2018.

TITOLO II – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 26 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione IMU si applicano le disposizioni legislative vigenti ed i modelli ministeriali, fatte salve comunque le diverse e specifiche modalità eventualmente previste con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 27 – Ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione

1. In aggiunta alle modalità esistenti, la dichiarazione IMU può essere presentata anche via web, utilizzando l'apposita funzionalità eventualmente messa a disposizione dal Comune di Lucca ai suoi contribuenti.
2. Tale modalità è facoltativa e gratuita per il contribuente; essa deve essere realizzata con modalità tali da garantire la genuinità dei dati, la loro provenienza dal contribuente e la loro riservatezza.

Art. 28 – Modalità e scadenze di versamento

1. Il pagamento è effettuato con le modalità e scadenze previste dalle norme vigenti.

TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 29 – Interpello del contribuente e ravvedimento

1. Si applicano le disposizioni in tema di interpello e di ravvedimento del contribuente, di cui al titolo II della parte I – regolamento IUC.

Art. 30 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi

1. Si applicano le disposizioni contenute nel titolo III della parte I – regolamento IUC in tema di controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi, ecc.

Art. 31 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

PARTE III - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

L'intera parte III, articoli da 32 a 62, è stata abrogata a decorrere dall'1.1.2016 a seguito della introduzione, al posto della TARI, della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147: si veda l'art. 42 del relativo regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 15.12.2015.

PARTE IV - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 63 - Oggetto

1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 64 – Aliquote e servizi indivisibili

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilendo anche la misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, in base alla quale è dovuto il tributo da parte del soggetto occupante l'immobile, quando diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso.
2. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 65 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9⁷.

Art. 66 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo degli immobili di cui all'art. 65.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa il tributo nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile

⁷ Il comma 1 dell'art. 65 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016.

occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

Art. 67 – Decorrenza e periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è calcolato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 68 – Immobili soggetti al tributo

1. La individuazione degli immobili soggetti al tributo è fatta in base alle corrispondenti definizioni valide ai fini IMU, comprese quelle di abitazione principale e pertinenze, che qui si intendono espressamente richiamate, definizioni contenute nell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e successive modifiche e integrazioni nonché nell'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 69 – Immobili esenti dal tributo

1. Sono esenti dal tributo gli immobili indicati come tali dalle norme vigenti, attualmente costituite dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 6.3.2014 n° 16: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste

dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Eventuali modifiche legislative alla elencazione degli immobili esenti si intendono recepite automaticamente dal presente regolamento.

Art. 70 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.
2. Si applicano le riduzioni della base imponibile previste dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 e successive modifiche e integrazioni⁸.
3. Le riduzioni suddette non si cumulano tra di loro⁹.
4. Per le aree fabbricabili la determinazione del valore imponibile può essere fatta utilizzando i criteri ed i valori eventualmente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, valida anche per l'IMU.

TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 71 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 72 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, possono essere stabilite detrazioni, riduzioni ed esenzioni relativamente alle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Ai sensi del comma precedente è anche stabilita la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

⁸ Art. 70: il comma 2 è stato così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016.

⁹ Art. 70: gli attuali commi 3 e 4 in precedenza erano indicati come 4 e 5, ma sono stati rinumerati a seguito delle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE E PAGAMENTO

Art. 73 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 74 – Pagamento

1. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in due rate di uguale importo con scadenza il giorno 16 giugno e 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per l'anno 2014 il pagamento è effettuato secondo le eventuali, diverse scadenze previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9.7.1997, n° 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini sopra previsti.

TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 75 – Interpello del contribuente e ravvedimento

1. Si applicano al tributo le disposizioni in tema di interpello e di ravvedimento del contribuente, di cui al titolo II della parte I – regolamento IUC.

Art. 76 – Controlli, accertamenti e sanzioni

1. Si applicano al tributo le disposizioni contenute nel titolo III della parte I – regolamento IUC in tema di controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi, ecc.